

## **CRITERI E NORME CIRCA LA FORMAZIONE E L'ISTITUZIONE DEI MINISTERI**

In conformità con l'insegnamento della "Sacrosanctum Concilium" del Concilio Vaticano II, volendo promuovere in modo ordinato e fecondo la ministerialità liturgica, richiamo e ribadisco i Criteri e le Norme circa la formazione e l'istituzione dei ministeri.

### **1. La formazione degli operatori pastorali**

Tutti gli operatori pastorali, per svolgere efficacemente il loro servizio, devono essere formati spiritualmente, teologicamente e pastoralmente per essere autentici testimoni del Vangelo, operatori di comunione e validi collaboratori per la missione evangelizzatrice.

Il compito della loro formazione a livello di base è affidata alla Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale.

La formazione specifica, la formazione permanente e l'aggiornamento costante vanno curati dai rispettivi Uffici Diocesani.

Gli operatori pastorali, inoltre, parteciperanno ai momenti comuni diocesani di spiritualità e di approfondimento pastorale.

Pur impegnati all'interno della comunità ecclesiale, gli operatori pastorali non debbono mai dimenticare la loro specifica vocazione laicale, in forza della quale sono chiamati a testimoniare il Vangelo nei diversi ambiti della vita e della società, fermentando con il lievito del Vangelo tutte le realtà temporali.

### **2. La Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale**

La frequenza triennale presso la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale ha lo scopo di far acquisire a tutti coloro che desiderano approfondire la loro vocazione cristiana e in particolare agli operatori pastorali una formazione teologica e pastorale di base per poter esercitare con maggiore competenza qualsiasi ministero di fatto. Pertanto non c'è automatismo fra la frequenza del Centro e la ministerialità istituita.

### **3. La vocazione alla ministerialità istituita**

La candidatura ai ministeri istituiti non è frutto di auto-elezione, anche se, ovviamente, suppone la disponibilità e l'attitudine delle singole persone.

Essa, invece, risponde a tre criteri ecclesiali:

- a. la necessità o l'opportunità, acclarata dalla comunità parrocchiale;
- b. il discernimento comunitario sulla idoneità delle persone;
- c. la temporaneità dell'istituzione, anche ai fini di un opportuno avvicendamento.

### **4. Il discernimento e l'elezione dei candidati ai ministeri istituiti**

Il Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale:

- a. rileva le necessità ministeriali concrete della Comunità;
- b. opera un discernimento di persone, adatte e disponibili ad assumere i diversi ministeri e le presenta alla Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale per la frequenza al corso triennale;
- c. esaurita la frequenza alla Scuola di formazione, Parroco e Consiglio Pastorale completano il discernimento dei candidati ai ministeri istituiti.

La elezione dei candidati ai ministeri istituiti deve rispondere ai seguenti criteri:

- una piena comunione ecclesiale;
- un'assidua pietà eucaristica;
- un'effettiva capacità di incontro, dialogo, servizio pastorale;
- eventuali esperienze di volontariato;
- impegni parrocchiali già svolti in qualche specifico settore pastorale.

Nessuno sia scelto ad assumere un ministero qualora la sua designazione possa dare motivo di stupore agli altri fedeli.

In particolare:

**il Ministro Straordinario della S. Comunione:** sia scelto tra persone che già vivono l'esperienza di servizio di carità ai malati e agli anziani, coltivano la pietà eucaristica e sono di esempio a tutti i fedeli per

il rispetto e la devozione verso il SS. Sacramento (cfr. I.C., VI);  
**il Lettore:** sia scelto tra persone che abbiano amore e conoscenza particolare delle Sacre Scritture, sicché possa proclamare degnamente la Parola di Dio nell'assemblea liturgica, animare la Liturgia della Parola, guidare i gruppi del vangelo, aiutare nella preparazione i lettori di fatto, "studiarsi di educare alla fede i fanciulli e gli adulti, prepararli a ricevere degnamente i Sacramenti, annunciare il messaggio della salvezza agli uomini che lo ignorano ancora" (*Rito per il conferimento del ministero del lettorato*);

**l'Accolito:** sia scelto tra persone che possano animare il servizio all'Altare, guidare il gruppo liturgico e, inoltre, testimoniare l'Eucaristia, sacramento d'amore, con la promozione della comunione ecclesiale e del servizio ai poveri e ai sofferenti.

## **5. Istituzione dei Ministeri**

- a. Concluso il triennio di formazione di base presso la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, il Parroco presenta al Vescovo, tramite l'Ufficio Liturgico Diocesano:
  - la domanda di istituzione, sottoscritta anche da almeno tre membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
  - l'attestato di frequenza alla Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale;
  - la scheda del candidato (dati anagrafici e curriculum ecclesiale).
- b. Il Candidato partecipa agli incontri di formazione specifica presso l'Ufficio Liturgico Diocesano.
- c. A conclusione dell'itinerario di preparazione, vagliati i requisiti richiesti e consultato il Parroco proprio, l'Ufficio rilascia il "nulla osta" per l'istituzione.
- d. L'Istituzione viene celebrata insieme per tutti i candidati nella data fissata dal Vescovo, ordinariamente nella Chiesa Cattedrale.
- e. Il ministero straordinario dell'Eucarestia viene conferito per la durata di due anni e viene rinnovato dietro espressa domanda del Parroco presentata al Vescovo tramite l'Ufficio Liturgico Diocesano. Il ministero deve essere esercitato nel luogo per il quale è stato richiesto (parrocchia, comunità religiosa). Si può esercitare in altra comu-

nità con il permesso del suo legittimo Superiore (Parroco, Superiore o Superiora religiosa).

L'Ufficio Liturgico Diocesano avrà un Registro ove verranno registrati tutti i Ministri istituiti, la data dell'Istituzione e i vari rinnovi biennali.

## **6. Norme per l'esercizio del ministero**

I ministeri vanno esercitati sempre con il consenso del Parroco o del legittimo Superiore. Per giusti motivi si può chiedere la sospensione o l'esonero dall'esercizio del ministero sia da parte del ministro sia da parte del Superiore competente.

Il Lettore istituito indossa il camice liturgico. Almeno nella Messa principale della comunità, nella processione d'ingresso, precede il Celebrante, portando il Lezionario un po' elevato, ricoperto di una degna copertura. Giunto all'altare lo depone sull'ambone.

Il Ministro straordinario dell'Eucarestia non indossa alcun abito liturgico particolare. Dopo che tutti hanno ricevuto la Santa Comunione si porta sull'altare, riceve le particole dal Celebrante che pronuncia ad alta voce la seguente formula **“Ricevi (ricevete) il Corpo del Signore, portalo (portatelo) ai fratelli e sorelle ammalati. È il pane eucaristico che abbiamo insieme offerto e ricevuto in questo giorno del Signore”**. Il ministro e tutta l'assemblea rispondono **“Amen”**. Il ministro esce dalla Chiesa portando la Santa Eucaristia. In casa dell'infermo adotterà il rito appositamente previsto nel Rituale per il ministro straordinario.

Affido questi Orientamenti e Norme alle Comunità Parrocchiali e alla competenza dell'Ufficio Liturgico Diocesano, esprimendo vivo compiacimento e gratitudine al Direttore Don Benedetto Serino e a Don Rocco Frisullo.

*Ugento, 15 maggio 2005*

Solennità di Pentecoste

*IL VESCOVO*  
**+ Vito De Grisantis**